REGOLAMENTO

Art. 10

Compiti del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali

Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale tiene una banca dati automatizzata nella quale vengono registrate le informazioni riguardanti le aziende, gli allevamenti e tutti i capi della specie bovina presenti nel territorio di competenza, a prescindere dal sistema di identificazione utilizzato, secondo quanto previsto all'articolo 12 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra, nella banca dati di cui al comma 1, le informazioni riportate nelle cedole identificative o nelle fotocopie dei passaporti consegnate dal detentore ai sensi dell'articolo 7, commi 10 e 12, nonche' quelle relative agli animali nati nel territorio di competenza. Per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale rilascia, entro quattordici giorni dalla notifica della nascita o dalla nuova identificazione dell'animale importato, il passaporto previsto all'articolo Il passaporto e' altresi' rilasciato nei casi contemplati dall'articolo 4, commi 2 e 4. 4. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente rilascia un duplicato del passaporto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'avvenuto smarrimento del passaporto. Su tale passaporto e' posto un timbro con l'indicazione: "duplicato". Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra nella banca dati di cui al comma 1 le morti, i decessi e le macellazioni degli animali registrati nella propria banca dati. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale registra i codici identificativi assegnati secondo l'articolo 7, comma 4, a ciascun detentore. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale competente registra, nella banca dati di cui al comma 1, tutte le uscite di animali dagli allevamenti. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale di competenza registra gli animali che entrano negli allevamenti e che provengono da altro allevamento italiano. A tale fine puo' connettersi, con la banca dati regionale o con quella di cui all'articolo 12, comma 1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale invia, per via informatica e secondo le modalita' riportate nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i dati registrati nella propria banca dati alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanita'. L'esito dei controlli effettuati conformemente al presente regolamento e' riportato sulla scheda annessa alle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, con le modalita' ivi indicate. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale vigilano sulla

corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, verificano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e la corretta tenuta dei passaporti degli animali macellati.

Versione in vigore dal 21 febbraio 2001, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-437-2000/art-10-compiti-del-servizio-veterinario-delle-aziende-unita-sanitarie-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it